

Fideiussioni bancarie e schema ABI: le Sezioni Unite fissano i confini della nullità e dell'onere della prova

SETTEMBRE 2026

NUMERO 4/2026 – 57 SG

Con la **sentenza n. 24825 del 28 agosto 2026**, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono tornate a pronunciarsi sul tema, tutt'ora controverso, delle fideiussioni bancarie conformi allo schema ABI censurato da Banca d'Italia nel 2005. La pronuncia, resa in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. su impulso del Tribunale di Siracusa, non sovverte i principi fissati dalle stesse Sezioni Unite nel 2021, ma ne delimita con precisione la portata applicativa, sciogliendo alcuni dei nodi interpretativi che negli ultimi anni avevano diviso la giurisprudenza di legittimità e di merito, con evidenti ricadute pratiche sul contenzioso bancario in corso.

Come noto, il provvedimento n. 55/2005 di Banca d'Italia aveva censurato, nello schema ABI per la fideiussione *omnibus*, tre previsioni negoziali – la reviviscenza, la rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c. e la sopravvivenza della garanzia – ritenute frutto di un'intesa restrittiva della concorrenza tra il 2002 e il 2005. Le Sezioni Unite del 2021, con la sentenza n. 41994, avevano concluso per la nullità parziale “a valle” di tali pattuizioni. Restavano tuttavia aperte tre questioni cruciali: quale valore probatorio riconoscere all'accertamento amministrativo per le fideiussioni stipulate fuori da quella finestra temporale; se lo stesso principio valesse anche per le garanzie specifiche, riferite a una singola operazione, e non solo per quelle *omnibus*; e infine se, dichiarata la nullità parziale e ritenuta applicabile la disciplina suppletiva codicistica – dunque l'art. 1957 c.c., che sanziona con la decadenza il creditore che non agisca contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale – la clausola di pagamento “a semplice richiesta scritta”, spesso presente nei testi fideiussori, consentisse comunque di evitare la decadenza con una mera istanza stragiudiziale.

Su questi profili la Corte si è così espressa. Quanto al primo, ha ritenuto che l'accertamento di Banca d'Italia mantenga un valore di prova privilegiata solo entro il proprio perimetro temporale, ossia il triennio 2002-2005: al di fuori di tale periodo l'accertamento non perde ogni valore probatorio, ma degrada a semplice elemento indiziario dell'intesa anticoncorrenziale, di per sé non sufficiente e da valutare dal giudice di merito nel caso concreto insieme ad altri mezzi istruttori.

Quanto al secondo profilo, la Corte ha dichiarato di non poter ignorare il perimetro oggettivo dell'accertamento del 2005, riferito espressamente alle sole fideiussioni *omnibus* e non anche a quelle specifiche.

Il principio di diritto, unitario per i primi due profili, è netto: nel caso di fideiussione specifica, costituita in un tempo anteriore o successivo rispetto al periodo coperto dal provvedimento del 2005, il giudice di merito deve accertare, nell'ambito del suo sindacato e con ogni mezzo istruttorio a disposizione, se il modello



negoziale utilizzato corrisponda effettivamente a un'intesa o pratica concordata restrittiva della concorrenza, tale da determinare la nullità della garanzia 'a valle' *"utilizzando, quale elemento di prova da solo non sufficiente, il suddetto accertamento amministrativo"*.

Il terzo profilo riguardava le conseguenze della declaratoria di nullità della clausola di deroga ai termini di decadenza di cui all'art. 1957 c.c. Le Sezioni Unite distinguono questa clausola da quella, spesso presente accanto ad essa, di pagamento "a semplice richiesta scritta": quest'ultima, si legge in motivazione, ha funzione autonoma, individuata nella tutela della specificità del credito bancario, sicché la reviviscenza dei termini ex art. 1957 c.c. – conseguenza della nullità della deroga – è compatibile con la deroga alle sole modalità, non necessariamente giurisdizionali, di recupero del credito. Ne discende il principio per cui, qualora la fideiussione rechi tale clausola, la banca evita la decadenza anche con una semplice istanza stragiudiziale inviata al garante nei termini di legge, *"seppure la compresente clausola di esenzione dal rispetto dei suddetti termini sia stata dichiarata nulla"* per contrarietà alla disciplina sulla concorrenza. Secondo le Sezioni Unite, dunque, la nullità della deroga generale non si estende automaticamente alla più circoscritta clausola di pagamento a semplice richiesta scritta.

La pronuncia fornisce un'utile chiave di lettura su una questione che, come noto, ha generato un nutrito contenzioso seriale, spesso fondato sulla sola corrispondenza testuale tra clausola e schema ABI. Per i garanti, l'onere probatorio si fa più severo, soprattutto per le fideiussioni specifiche e per quelle non costituite nel triennio 2002-2005: non basterà più allegare la clausola, occorrendo viceversa anche dimostrare, con strumenti istruttori adeguati, l'effettiva persistenza dell'intesa. Per gli istituti di credito, la sentenza offre argomenti difensivi solidi, ma non esime dal valutare con attenzione la formulazione dei propri modelli contrattuali, specie se combinati con clausole di pagamento a semplice richiesta scritta. Resta, in ogni caso, affidata al giudice di merito, caso per caso, una valutazione complessa: un invito, per banche e fideiussori, a una valutazione tecnica accurata di ogni fattispecie prima di intraprendere iniziative giudiziali.

Linda Varanzano